

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ATTI A SOSTENERE I SOCI IN DIFFICOLTA'

Ex art. 2, c. 1, lett. o) dello Statuto dell'ANP

Approvato dal Consiglio nazionale

nella seduta del 13 febbraio 2022

### Art. 1 – Finalità degli interventi e condizioni di fruizione da parte dei soci.

1. Il presente regolamento disciplina modalità, esclusioni e limiti degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. o) dello Statuto. Essi consistono nell'erogazione di contributi economici *una tantum*.
2. I soci hanno facoltà di richiedere all'ANP un contributo in caso di eventi connessi all'esercizio della loro attività professionale, con le seguenti esclusioni:
  - danni derivanti al socio da infortunio, anche per causa di servizio;
  - danni a terzi o per pregiudizi economici derivanti dall'esercizio del diritto di difesa in sede stragiudiziale o giudiziale per i quali la vigente normativa preveda rimborsi o indennizzi;
  - danni a terzi o per pregiudizi economici che siano assicurati dalle polizze stipulate dall'ANP in favore dei soci o da altra polizza assicurativa stipulata dai soci individualmente o, per loro conto, dalle Amministrazioni di appartenenza;
  - eventi determinati da dolo del socio.
3. I soci hanno altresì facoltà di richiedere un contributo in caso di difficoltà economica derivante da situazioni eccezionali, comunque indipendenti dalla loro volontà.
4. I contributi possono essere richiesti dai soci la cui iscrizione all'ANP non presenti soluzione di continuità da almeno un anno antecedente alla data dell'evento fino a quella di erogazione. Nessun socio può ottenere contributi in due esercizi finanziari consecutivi né più di due volte nel corso di un quinquennio. Nessun contributo può eccedere la somma di cinquemila euro.
5. L'effettiva erogazione dei contributi è deliberata insindacabilmente e in via definitiva dal Comitato di cui al successivo articolo 3.

### Art. 2 – Importo massimo dei contributi.

1. L'importo massimo dei contributi erogabili in un esercizio finanziario è individuato dal relativo bilancio di previsione.
2. Eventuali economie di gestione alimentano l'avanzo di esercizio.

### Art. 3 – Comitato di gestione.

1. Il Comitato di gestione è costituito da tre componenti effettivi e un componente supplente designati, su proposta del Presidente nazionale, dal Consiglio nazionale riunito in forma allargata.
2. Sono designabili quali componenti del Comitato anche esperti in materie giuridiche o economiche che non rivestono la qualifica di socio dell'ANP.
3. Il Comitato opera come collegio perfetto ed elegge il proprio Presidente tra i componenti effettivi.
4. Il Comitato adotta le sue deliberazioni con votazione palese dei suoi componenti. Non sono consentite astensioni. Ogni deliberazione deve essere motivata.
5. Il Comitato si riunisce in forma riservata e in presenza, di norma presso la sede legale dell'ANP, ovvero in remoto almeno una volta nel corso dell'esercizio. Le determinazioni di ciascuna riunione risultano da apposito verbale, depositato presso la sede legale dell'ANP unitamente a tutta la relativa documentazione.



#### **Art. 4 – Modalità di esame delle istanze e di determinazione ed assegnazione dei contributi.**

1. I soci presentano richiesta di contributo mediante istanza documentata da inoltrarsi, a pena di esclusione, tramite PEC oppure raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Comitato di gestione presso la sede legale dell'ANP, entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno. A tal fine, fa fede la data di invio della PEC ovvero la data del timbro postale di spedizione. Eventuali richieste inoltrate dopo tale termine sono prese in considerazione nel corso del successivo esercizio.
2. Le istanze presentate ai sensi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento sono ammissibili se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
  - a) presenza di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento in forma diretta e personale, da parte del socio, delle somme per le quali è richiesto il contributo; non sono ammissibili le istanze riferite a pagamenti effettuati in data anteriore di oltre un anno alla data di invio dell'istanza, così come determinata ai sensi del precedente comma 1;
  - b) presenza di documentazione idonea a dimostrare l'inevitabilità e indifferibilità dell'esborso, da parte del socio, delle somme per le quali è richiesto il contributo nonché ad attestare i tentativi esperiti in sede stragiudiziale e giudiziale per opporsi al pagamento o per ridurre l'ammontare;
  - c) presenza della dichiarazione, resa sotto la responsabilità del richiedente, attestante che non è stata presentata analoga richiesta per i medesimi motivi ad alcun altro soggetto.
3. Esaminate tutte le istanze ammissibili, il Comitato formula le motivazioni di rigetto per quelle eventualmente dichiarate non accoglibili.
4. Per ciascuna istanza accoglibile, il Comitato procede alla determinazione dell'ammontare del contributo secondo i seguenti criteri:
  - a) sulla somma per la quale il contributo viene richiesto, si applica una riduzione, a titolo di franchigia, pari al 10 per cento;
  - b) nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi così determinati sia superiore all'importo di cui all'articolo 2, si provvede alla riduzione proporzionalmente e nei limiti dell'importo complessivo di cui sopra.
5. Il Presidente del Comitato trasmette tempestivamente al Presidente nazionale l'esito delle predette determinazioni.

#### **Art. 5 – Pagamento dei contributi.**

1. Il Presidente nazionale provvede a comunicare agli interessati tempestivamente, tramite PEO, l'esito delle determinazioni adottate dal Comitato.
2. Il pagamento dei contributi avviene in un'unica soluzione ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario, di norma entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1.